

DELIBERA DEL 29 SETTEMBRE 2020 N. 179

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art.1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2021.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 29 settembre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

visto l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

visto il terzo periodo del citato comma 128 che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, di approvazione della determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";

visto, in particolare l'art. 2 del citato d.i. 22 aprile 2014, secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determina presidenziale n. 67/2014, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

visto il successivo art. 3 del predetto d.i. che, nel fissare la percentuale di riduzione per il 2014, ha poi stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento";

visto il decreto direttoriale del 14 gennaio 2015, di approvazione della determina presidenziale 3 novembre 2014 n. 327 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2015;

visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2015, di approvazione della determina presidenziale 27 luglio 2015 n. 283 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2016", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016 di approvazione della determina presidenziale 8 agosto 2016, n. 307 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017" con il quale sono confermati per il triennio 2017-2019 i criteri e le modalità applicative fissati con DM del 22 aprile 2014, sono stati calcolati i nuovi indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019 ed è stata aggiornata la percentuale di riduzione per il 2017;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determina presidenziale 24 ottobre 2017 n. 388 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2018;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, di approvazione della determina presidenziale 8 agosto 2018 n. 356 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2019;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 di approvazione della determina presidenziale 26 settembre 2019 n. 290 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020" con il quale sono confermati anche per il triennio 2020-2022 i criteri e le modalità applicative fissati con d.m. del 22 aprile 2014, sono stati calcolati i nuovi indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2020-2022 ed è stata aggiornata la percentuale di riduzione per il 2020;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione;

considerato che per effetto dei citati decreti ministeriali del 27 febbraio 2019, in concomitanza dell'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per le gestioni ivi previste l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora stabilita dalla predetta normativa;

considerato che la predetta riduzione continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2019, esclusivamente a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato: premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n.1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958, contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps;

ravvisata la necessità di procedere, nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013;

ritenuto che allo stato non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati decreti interministeriali del 22 aprile 2014 e del 7 febbraio 2020;

viste la relazione del Direttore Generale in data 24 settembre 2020 e la nota tecnica della Consulenza Statistico attuariale contenente la percentuale di riduzione dei premi e contributi assicurativi da applicare per l'anno 2021, ivi allegata;

preso atto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione centrale rapporto assicurativo;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

## DELIBERA

1. la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi di cui al punto 2 della presente delibera nelle more della loro revisione, per l'anno 2021, è pari al 16,36%.
2. La riduzione del 16,36% si applica ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n.1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.
3. La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del decreto direttoriale di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Segretario  
f.to Stefania Di Pietro

Il Presidente  
f.to Franco Bettoni